

ARPAE

**Agenzia regionale per la prevenzione, l'ambiente e l'energia
dell'Emilia - Romagna**

* * *

Atti amministrativi

Determinazione dirigenziale	n. DET-AMB-2019-114 del 11/01/2019
Oggetto	Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta Bandini-Casamenti S.r.l. - via Gramadora, 19 - Forlì. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 19. Modifica per attivazione turno notturno e realizzazione piazzale.
Proposta	n. PDET-AMB-2019-129 del 11/01/2019
Struttura adottante	Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena
Dirigente adottante	CARLA NIZZOLI

Questo giorno undici GENNAIO 2019 presso la sede di P.zza Giovan Battista Morgagni, 9 - 47121 Forlì, il Responsabile della Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Forlì-Cesena, CARLA NIZZOLI, determina quanto segue.

OGGETTO: Art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. Ditta **Bandini-Casamenti S.r.l.** – via Gramadora, 19 – Forlì. Modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e s.m.i. per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n. 19. Modifica per attivazione turno notturno e realizzazione piazzale.

La Dirigente

Visti:

- la parte II del D.Lgs. n. 152/06 "Norme in materia ambientale" e smi;
- la L.R. 13/2015 del 30.07.2015 che dal 01 Gennaio 2016 attribuisce ad Arpa le funzioni amministrative relative al rilascio di A.I.A. precedentemente attribuite alle Province con la L.R. n. 21/04 del 05.10.2004;
- l'art. 29-nonies, comma 1, del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. dispone che: "il gestore comunica all'autorità competente le modifiche progettate dell'impianto, come definite dall'art. 5, comma 1, lettera I). L'autorità competente, ove lo ritenga necessario, aggiorna l'autorizzazione integrata ambientale o le relative condizioni, ovvero, se rileva che le modifiche progettate sono sostanziali ai sensi dell'art. 5 comma 1, lettera I-bis), ne dà notizia al gestore entro 60 giorni dal ricevimento della comunicazione ai fini degli adempimenti di cui al comma 2 del presente articolo. Decorso tale termine, il gestore può procedere alla realizzazione delle modifiche comunicate";

Evidenziato che con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009, successivamente modificata e integrata con:

- Delibera di G.P. n. 125/29573 del 30.03.2010,
- Delibera di G.P. n. 297/64710 del 29.06.2010,
- Delibera di G.P. n. 510/105103 del 26.10.2010,
- comunicazione di modifica non sostanziale del 24.09.2010, prot. prov.le n. 95722/10, successivamente integrata con nota del 15.11.2010, prot. prov.le n. 111939/10,
- Delibera di G.P. n. 250/54324 del 24.05.2011,
- Delibera di G.P. n. 224/86280 del 04.06.2013,
- Determina Dirigenziale n. 91474/15 del 23.10.2015,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2016-3099 del 31.08.2016,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-763 del 16.02.2017,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2017-3474 del 04.07.2017,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-5076 del 04.10.2018,
- Determina Dirigenziale n. DET-AMB-2018-6801 del 28.12.2018,

è stata rilasciata alla ditta Bandini-Casamenti S.r.l. l'Autorizzazione Integrata Ambientale per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n.19;

Vista la domanda di modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale, presentata ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i. in data 15.10.2018, acquisita al prot. n. PGFC/2018/17731 del

15.10.2018 relativa:

- all'attivazione del turno notturno;
- all'inserimento dell'attività R3 per il rifiuto non pericoloso EER 191201;
- alla realizzazione di un piazzale per stoccaggio rifiuti non pericolosi in R13 e D15 senza aumento dei quantitativi;

Dato atto che la modifica richiesta è stata preventivamente sottoposta a verifica di assoggettabilità a VIA (screening) conclusasi con esclusione dall'ulteriore procedura di VIA con Determina Dirigenziale n. 14501/2018 della Regione Emilia-Romagna del 11.09.2018;

Vista la nota di avvio del procedimento del 15.10.2018, PGFC/2018/17803 del 16.10.2018;

Vista la nota PGFC n. 17805 del 16.10.2018 con cui è stato richiesto agli Enti di produrre eventuali osservazioni entro il 14.11.2018;

Vista la nota, acquisita al PGFC n. 18873 del 05.11.2018, con cui il Comune di Forlì allega il parere rilasciato precedentemente in data 27.08.2018, prot. Com.le n. 73728/18, riconfermando quanto già espresso in fase di screening;

Richiamato pertanto il parere favorevole con prescrizioni, del Comune di Forlì acquisito al PGFC n. 13539 del 28.08.2018 nell'ambito del procedimento di screening;

Vista la richiesta di integrazioni del Servizio Territoriale di questa Agenzia del 30.10.2018 acquisita al PGFC/2018/18634 inoltrata alla ditta con nota del 05.11.2018, PGFC/2018/18770 del 05.11.2018;

Viste le integrazioni dell'azienda ricevute in data 03.12.2018 con nota PGFC/2018/20352;

Visto il parere favorevole con prescrizioni del Servizio Territoriale di questa Agenzia ricevuto in data 08.01.2019, PGFC/2019/1661;

Evidenziato che le modifiche in oggetto non comportano variazioni nel quantitativo di rifiuti assoggettabili a garanzie finanziarie, e che pertanto si rende necessario aggiornare le medesime garanzie finanziarie già prestate ai sensi della D.G.R. 1991/03 con la modifica apportata all'AIA;

Richiamata la circolare della Regione Emilia-Romagna del 01.08.2008 nella quale sono previsti i casi soggetti a modifica non sostanziale;

Dato atto che quanto proposto dalla Bandini e Casamenti S.r.l. rientra all'interno di tale casistica al punto 1.2.1 e quindi trattasi di modifica non sostanziale, ma soggetta ad aggiornamento dell'AIA;

Atteso che in attuazione della L.R. 13/2015, a far data dal 01 gennaio 2016 la Regione, mediante Arpae, esercita le funzioni in materia di Autorizzazione Integrata Ambientale;

Atteso che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

Tutto ciò premesso, Viste le Delibere di Giunta della Regione Emilia-Romagna n. 1913 del 17.11.2008 e n. 155 del 16.02.2009 che determinano le spese di istruttoria per il rilascio di autorizzazioni integrate ambientali e di modifiche delle stesse;

DETERMINA

1. **di accogliere**, ai sensi dell'art. 29-nonies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., alla luce delle motivazioni riportate in premessa, la modifica non sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata a Bandini e Casamenti S.r.l. con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e smi per l'esercizio dell'impianto di stoccaggio e trattamento rifiuti sito in Comune di Forlì, via Gramadora n.19, e aggiornare conseguentemente l'AIA nel seguente modo:

- 1.1. **al paragrafo D2.6 Emissioni in acque e prelievo idrico** relativo alla modifica di cui alla determinazione n. 3474 del 04/07/17 viene aggiunta nella descrizione dello **"Scarico denominato S3"** del punto **1.4** la seguente descrizione:

"In tale scarico vengono convogliate anche le acque reflue di dilavamento del nuovo piazzale realizzato in ca (cemento armato) con una superficie pari a 2355 mq; adiacente viene lasciata un'area verde pari a 262 mq che fungerà come bacino di laminazione per detto piazzale. L'impianto di trattamento delle acque reflue di dilavamento è costituito da un impianto di trattamento con filtri a coalescenza e sedimentazione composto da 6 vasche collegate tra loro al fondo mediante condotte (4 monoblocchi e 2 dissabbiatori con volume totale pari a 127,17 mc). Si precisa che l'intero impianto fognario di raccolta costituito da vasche, condotte, pozzetti e vasca di laminazione garantisce l'invarianza idraulica. "

- 1.2. all'elenco C dell'atto di AIA viene inserito il codice EER 191201;
- 1.3. tutte le prescrizioni contenute nel paragrafo *D2.6 EMISSIONI IN ACQUA E PRELIEVO IDRICO* e le attività previste dal paragrafo *D 4 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO A REGIME* relative agli impianti di trattamento delle acque di dilavamento recapitanti in S3 di cui all'atto di AIA, dovranno essere eseguite anche per l'impianto oggetto della presente istanza; di tali attività si dovrà specificamente dare conto all'interno del report annuale identificando i sistemi di trattamento delle aree oggetto di manutenzione.
- 1.4. sono eliminate tutte le prescrizioni contenute al punto 1.6, la prescrizione n. 2.3, la tabella relativa al PMeC di cui al punto 1.11 e la descrizione di cui al punto 1.3 dell'atto n. 3474 del 04/07/17 in quanto il parcheggio viene sostituito con il piazzale di nuova realizzazione. Viene conseguentemente revocato il relativo Piano di Gestione acque Meteoriche e Lavaggio Camion Allegato 5 al Manuale Operativo;
- 1.5. Al punto 3.3.2 *TIPO B - SORGENTI E RICETTORI* del paragrafo *D 4 PIANO DI MONITORAGGIO E CONTROLLO DELL'IMPIANTO A REGIME*, l'Azione individuata viene così modificata:

"Controllo mediante misure fonometriche in ambiente esterno, in prossimità di ricettori sensibili con verifica del rispetto dei limiti di immissione assoluti e differenziali, sia nel periodo di riferimento diurno, sia in quello notturno."
- 1.6. Viene approvata la seguente documentazione:
 1. planimetria 3D di lay out *"Planimetria aree di deposito"* rev 15 del Ottobre 2018;
 2. planimetria 3B *"Rete idrica"* rev 3 di Febbraio 2018.
- 1.7. Il punto e) al paragrafo 1.2 della DET-AMB-2017-763 del 16/02/2017 è eliminato.

2. **di stabilire** le seguenti ulteriori prescrizioni:

- 2.1. In occasione delle verifiche da eseguirsi a seguito delle prescrizioni di screening Determina n.14501/18, dovrà essere verificato ,presso gli stessi recettori, anche il rispetto dei limiti di immissione differenziale diurni e notturni tramite rilievi di rumore ambientale e rumore residuo.
- 2.2. I risultati dei rilievi fonometrici di cui al punto precedente, corredati da specifiche planimetrie e

relazione tecnica contenente la descrizione delle condizioni di misura e delle sorgenti interne attive e le tabelle dei dati monitorati, dovranno essere trasmessi ad Arpae SAC di Forlì- Cesena e al Comune di Forlì entro un mese dalla conclusione della esecuzione di tutti i rilievi stessi.

2.3. Qualora dai rilievi risultassero criticità, la relazione dovrà evidenziare quali sorgenti sonore concorrono al superamento del limite e contenere il progetto delle opere di mitigazione ritenute necessarie ed idonee a garantire il rispetto del limite differenziale diurno (per R3 si fa riferimento anche a quanto prescritto al punto 1.2, lettera f, della Determina 763/17). Resta fermo che fino ad attivazione delle ulteriori misure di contenimento l'attività non potrà essere eseguita nel periodo notturno.

2.4. il rifiuto autoprodotta a cui la ditta assegna il codice EER 191201 deve essere avviato presso impianti autorizzati; non può essere recuperato presso la ditta stessa;

2.5. la ditta deve stoccare il rifiuto EER 191201, ritirato da terzi, negli spazi previsti dalla planimetria 3 D autorizzata;

3. **di dare atto** che dovranno essere adempiute le prescrizioni del Comune di Forlì, espresse nell'ambito del procedimento di screening, di seguito riportate:

3.1. l'intervento è ammissibile nella sottozona di appartenenza per il profilo della conformità alle destinazioni d'uso e l'accettabilità del progetto esclusivamente alla condizione di corresponsione dell'onere di sostenibilità da computarsi secondo le modalità stabilite dall'Amministrazione Comunale;

3.2. le attività rumorose di cantiere dovranno rispettare quanto previsto dalle Norme tecniche di attuazione del Regolamento delle attività rumorose del Comune di Forlì;

3.3. qualora il recettore R3 venga ristrutturato e/o utilizzato ad uso abitativo dovranno essere realizzate le opere di mitigazione previste nella documentazione acustica.

4. **di stabilire** che nel termine perentorio di **90 giorni** dalla data di efficacia del presente atto la garanzia finanziaria già prestata venga aggiornata con riferimento agli estremi del presente provvedimento. Il mancato rispetto di quanto previsto al presente punto comporta la revoca del presente atto previa diffida;

5. **di precisare** che Arpae esercita i controlli di cui all'art. 29-decies del D.Lgs. 152/06 e s.m.i., al fine di verificare la conformità dell'installazione alle condizioni prescritte;

6. **di precisare** che la Struttura Autorizzazioni e Concessioni di Arpae, ove rilevi situazioni di non conformità alle condizioni contenute nel presente provvedimento, procederà secondo quanto stabilito nell'atto e nelle disposizioni previste dalla vigente normativa nazionale e regionale;

7. **di considerare** il presente atto parte integrante e sostanziale dell'Autorizzazione Integrata Ambientale rilasciata con Delibera di G.P. n. 306/62097 del 06.07.2009 e s.m.i. di cui rimangono in vigore tutte le prescrizioni non espressamente modificate. Il presente provvedimento deve essere conservato unitamente all'autorizzazione sopraccitata ed esibito agli organi di controllo che ne facciano richiesta;

8. **di pubblicare** integralmente sul sito web c.d. "Portale IPPC" della Regione Emilia-Romagna, ai sensi del D.Lgs 152/06, la presente determinazione;

9. **di dare atto** che nei confronti della sottoscritta non sussistono situazioni di conflitto di interesse, anche potenziale ex art. 6-bis della Legge n. 241/90;

10. **di fare salvi** i diritti di terzi;

11. **di precisare** che avverso il presente atto può essere presentato ricorso nei modi di legge alternativamente al T.A.R. dell'Emilia - Romagna o al Capo dello Stato rispettivamente entro 60 ed entro 120 giorni dal ricevimento del presente atto;
12. **di inviare copia** del presente atto a Bandini e Casamenti S.r.l., al Comune di Forlì e all'Azienda USL territorialmente competente.

La Dirigente di Arpae – S.A.C. di Forlì-Cesena

Dr. Carla Nizzoli

DOCUMENTO FIRMATO DIGITALMENTE

SI ATTESTA CHE IL PRESENTE DOCUMENTO È COPIA CONFORME DELL'ATTO ORIGINALE FIRMATO DIGITALMENTE.